



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERA N. 10 DEL 23.11.2016

Oggetto: Misure di salvaguardia a tutela dei corpi idrici interessati dai lavori di bonifica del sito di Porto Torres.

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di novembre nella sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 16.11.2016 Prot. n.11251, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Vacante	Rappresentante delle Province	Componente		
Vacante	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" – Autorità di Bacino – Costituzione del Comitato Istituzionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008, con la quale è stata approvata la Disciplina regionale degli scarichi;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'articolo 4 che definisce gli obiettivi ambientali e dispone al comma 1 l'attuazione di misure necessarie per impedire il deterioramento e per la protezione, il miglioramento e il ripristino di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione normativa prevede, in particolare, l'attuazione delle misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 che recepisce in Italia la Direttiva 2000/60/CE e che all'art. 101, in funzione del rispetto degli obiettivi ambientali fissati dalla citata Direttiva quadro relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare per gli scarichi di acque reflue su corpo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

idrico superficiale, stabilisce i valori limite di emissione per le sostanze che più comunemente si ritrovano negli scarichi (comma 1) e attribuisce alla Regione (comma 2) il compito di definire i valori limite di emissione diversi, compresi quelli non già normati, da quelli di cui all'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

VISTO il Decreto n.53 del 04/03/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale, ravvisata la sussistenza di rischi sanitari e ambientali non accettabili, è stato autorizzato in via provvisoria e per motivi di urgenza l'avvio dei lavori previsti nel "*Progetto Nuraghe: progetto di bonifica dei suoli, delle Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1*", ricadente nell'area di Minciaredda all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres. Il progetto autorizzato prevede un'attività di desaturazione dei suoli, della durata di circa 750 giorni, mediante una serie di moduli Multi Phase Extraction (MPE) a valle dei quali opererà un impianto di trattamento acque locali (TAL). L'impianto avrà una portata massima pari a 18 mc/h e tratterà le acque rinvenute nelle operazioni di bonifica dell'area denominata Minciaredda (acque captate dai sistemi MPE installati e quelle derivanti dal ciclo di funzionamento degli scrubber installati) con previsto scarico a mare;

CONSIDERATO inoltre, che il citato Decreto MATTM n. 53/2016, all'art. 1 punto 5 lett. d), dispone l'attivazione di un tavolo tecnico locale per l'approfondimento degli elementi progettuali a livello esecutivo dei moduli MPE e dei correlati sistemi di trattamento off-gas, nonché dell'impianto di trattamento acque (TAL) ad essi asservito;

CONSIDERATO altresì, che il citato Decreto MATTM n. 53/2016, all'art. 1 punto 5 lett. d), in riferimento alla normativa vigente, dispone che la Provincia territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico stabilisca i limiti allo scarico a mare da imporre al soggetto titolare dell'autorizzazione stessa, tenendo conto dell'art.10 c.1 e 2 della Disciplina regionale degli scarichi;

CONSIDERATO in particolare che la citata Disciplina regionale degli scarichi, all'art. 10 comma 1, introduce il divieto di nuovi scarichi a mare fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 che, con specifica deroga demandata alle valutazioni di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

competenza regionale, consente nuovi scarichi a mare in casi eccezionali e per particolari esigenze purché siano compatibili con gli usi concomitanti del corpo recettore;

VISTA la nota della Provincia di Sassari n. 15025 del 25/05/2016 (acquisita al prot. DG-ARDI n. 5350 del 25/05/2016), con la quale, in riferimento all'art. 10 della Disciplina Scarichi, si fa istanza per il rilascio della deroga al divieto di nuovo scarico a mare relativamente alla Fase 1 del "progetto Nuraghe" – Bonifica Syndial SIN di Porto Torres autorizzato in via provvisoria con Decreto MATTM n.53 del 04.03.2016;

CONSIDERATO che, da quanto riportato nel citato D.M. MATTM n. 53/2016, nella documentazione relativa alla pratica DUAAP di richiesta di autorizzazione allo scarico trasmessa dalla Provincia di Sassari e nel piano della caratterizzazione condotta ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, nell'area oggetto del "Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1" per l'area Minciaredda sono stati riscontrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla tabella 1 colonna B dell'Allegato 5 alla parte quarta del titolo V del medesimo decreto legislativo, relativamente ai seguenti parametri: Idrocarburi aromatici (BTEX), Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Alifatici alogenati Cancerogeni, Idrocarburi policiclici aromatici, Idrocarburi leggeri e pesanti, Mercurio, Manganese, Ferro, Alluminio, Fluoruri. Inoltre dal Piano di caratterizzazione emerge il superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per i metalli Cromo VI, berillio e cadmio;

PRESO ATTO dei motivi di urgenza che, ravvisata la sussistenza di rischi sanitari e ambientali non accettabili, hanno portato all'emanazione del D.M. MATTM n.53/2016 di autorizzazione dei lavori previsti nel "Progetto Nuraghe: progetto di bonifica dei suoli, delle Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1";

CONSIDERATO che per lo scarico dei reflui depurati correlato ai lavori previsti nel Progetto autorizzato con D.M. 53/2016 si prevede il recapito a mare all'interno dell'area



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

portuale del sito industriale di Porto Torres e che la stessa risulta già interessata da fenomeni di inquinamento di particolare rilevanza;

PRESO ATTO che il corpo idrico recettore presenta evidenze di contaminazione chimica da sostanze prioritarie pericolose da cui deriva uno stato ambientale non soddisfacente anche in riferimento agli obiettivi ambientali vincolanti dettati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e che occorre attuare tutte le misure per raggiungere il miglior stato ecologico e chimico possibile e impedire ogni ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

PRESO ATTO che ai sensi della direttiva 2000/60/CE, anche in riferimento ai fenomeni di inquinamento già presenti e tenuto conto della presenza dell'area marina protetta dell'Asinara in prossimità dello scarico, è necessario introdurre specifiche misure di salvaguardia in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico recettore dello scarico finale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., occorre individuare i limiti di emissione a salvaguardia del corpo idrico recettore e degli ambienti acquatici ad esso connessi tenendo conto che:

- le matrici ambientali dalla quali originerà lo scarico in questione risultano interessate dalla presenza di sostanze prioritarie pericolose;
- ai sensi della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE occorre attuare tutte le misure per raggiungere il miglior stato ecologico e chimico possibile e impedire ogni ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione. Pertanto alla bonifica non può corrispondere in alcun modo un peggioramento della qualità di un corpo idrico ricettore, anche se diverso da quello che deve essere bonificato e non deve impedire, per il medesimo corpo idrico recettore, il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna nel rispetto della normativa comunitaria (direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) e nazionale (D.Lgs 152/06) vigenti;
- la direttiva 2000/60/CE si prefigge l'obiettivo di perseguire la protezione rafforzata e il miglioramento dell'ambiente acquatico anche attraverso misure



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

specifiche per la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

- l'intervento di bonifica è destinato a restituire qualità a matrici ambientali contaminate ed a questa finalità devono rispondere le soluzioni adottate con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

- il risultato di un'attività di bonifica, ai sensi dell'art. 243 c. 6 del D.Lgs 152/06, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Pertanto, in considerazione della particolare pericolosità di molti dei contaminanti presenti nelle matrici da trattare, questo criterio può considerarsi raggiunto quando l'acqua contaminata sia depurata sino ai livelli previsti nella Tabella 2 "concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee" dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 integrata con i limiti di cui alla tabella 3 colonna "scarico in acque superficiali", Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, adottando per ogni parametro il minore tra i valori che compaiono in entrambe le tabelle. Riguardo ai parametri cloruri e solfati vale quanto riportato nella nota 3) alla succitata tabella 3 relativamente agli scarichi in mare. Con specifico riguardo al Metil-T-Butil Etere (MTBE) e al Piombo tetraetile, non contemplati nelle citate tabelle, si fa riferimento ai valori di cui al D.M. MATTM 12 febbraio 2015, n. 31 (G.U. 23 marzo 2015, n. 68), all. 1 tab. 2: MTBE 40 µg/l (Parere I.S.S. n. 45848 del 12/09/2006), Piombo tetraetile 0,1 µg/l (Parere I.S.S. n. 49759 IA.2 del 17/12/2002);

CONSIDERATO che la citata L.R. n. 19/2006 al comma 3 lett. e) dell'art.7 attribuisce al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino il compito di proporre e adottare normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'articolo 1 tra le quali sono ricomprese in particolare:

lett. b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano ...(omissis)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

lett. f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento

lett. g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;

CONSIDERATO che il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico, il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAS) e la Provincia di Sassari, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, hanno provveduto ad approfondire la problematica in esame relativamente al quadro normativo di riferimento e all'individuazione di misure di salvaguardia per il corpo idrico recettore, pervenendo alla predisposizione di un'apposita relazione conclusiva;

CONSIDERATO che l'intervento autorizzato dal D.M. MATTM n. 53/2016 è complementare ad un intervento, approvato con prescrizioni nella C.d.S. decisoria del 27/01/2016, di più ampia portata denominato Progetto Operativo di Bonifica (POB) Syndial della Falda sottostante lo stabilimento petrolchimico di Porto Torres che, a conclusione dell'iter di autorizzazione in corso, determinerà uno scarico, pari a circa 500 mc/h, più rilevante di quello oggetto della presente deliberazione con portate da destinare, in quota parte, al riutilizzo all'interno del sito industriale. La realizzazione di tale intervento, a seguito delle attività di emungimento delle acque di falda potrà produrre notevoli impatti ambientali tra cui la salinizzazione dell'acquifero.

DELIBERA

Art. 1 Ai sensi della L.R. n. 19/2006, comma 3 lett. e) dell'art.7 e in applicazione dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico a mare dell'impianto di trattamento acque (TAL), al servizio esclusivo del sistema di alleggerimento della contaminazione nell'ambito del Progetto Operativo di Bonifica approvato con Decreto MATTM n. 53 del 04.03.2016, da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

installare presso il sito Syndial di Porto Torres, sono definiti e adottati, per le sostanze da individuarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione secondo le modalità descritte nel successivo articolo 2, i limiti di emissione di cui alla tabella 2 "concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee" dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 congiuntamente alla tabella 3 colonna "scarico in acque superficiali", Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, adottando per ogni parametro il minore tra i valori che compaiono in entrambe le tabelle. Riguardo ai parametri cloruri e solfati vale quanto riportato nella nota 3) alla succitata tabella 3 relativamente agli scarichi in mare. Con specifico riguardo al Metil-T-Butil Etere (MTBE) e al Piombo tetraetile, non contemplati nelle citate tabelle, sono definiti e adottati i limiti di emissione di cui al D.M. MATTM 12 febbraio 2015, n. 31 (G.U. 23 marzo 2015, n. 68), all. 1 tab. 2: MTBE 40 µg/l (Parere I.S.S. n. 45848 del 12/09/2006), Piombo tetraetile 0,1 µg/l (Parere I.S.S. n. 49759 IA.2 del 17/12/2002).

Art. 2 In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, facendo riferimento ai limiti come definiti nel precedente articolo 1, anche sulla base delle caratterizzazioni pregresse o di ulteriori approfondimenti ritenuti necessari a tale scopo, in analogia a quanto stabilito dall'art. 108 c. 1 del D.Lgs 152/06, saranno individuate le sostanze potenzialmente presenti nello scarico in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità alle quali applicare i limiti di emissione e da sottoporre a controllo. In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico verranno, inoltre, stabilite le modalità per il monitoraggio dello scarico e delle condizioni che lo determinano. Le risultanze di tale monitoraggio potranno far scaturire modifiche all'autorizzazione stessa compresa l'eventuale individuazione di ulteriori sostanze non incluse nella precedente autorizzazione cui applicare i limiti di emissione suindicati, seguendo le medesime modalità.

Art. 3 Nelle more dell'emanazione del decreto del MATTM di autorizzazione dell'intervento denominato Progetto Operativo di Bonifica (POB) Syndial della Falda sottostante lo stabilimento petrolchimico di Porto Torres, approvato con prescrizioni nella C.d.S. decisoria del 27/01/2016, pur senza interferire sull'avvio del progetto secondo le modalità già assentite ma contestualmente ad esso, si propone al Ministero dell'Ambiente di valutare l'ipotesi che il citato decreto di autorizzazione prescriva che:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 23.11.2016

- venga predisposto a cura della Ditta uno specifico studio di fattibilità per la reimmissione in falda, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte ai sensi dell'art. 243 c. 5 del D.Lgs 152/06;
- in risposta alla specifica prescrizione della CdS decisoria del 27/01/2016 relativa al riutilizzo delle acque trattate dagli impianti TAF, vengano predisposti, a cura della Ditta, specifici approfondimenti atti a verificare la possibilità di riutilizzo della restante parte di refluo (circa 300 mc/h) non già destinata al riutilizzo;
- tali studi tengano conto, tra l'altro, dei fabbisogni di risorsa delle utenze industriali presenti nel sito, delle infrastrutture di distribuzione idrica necessarie (esistenti e no) e degli aspetti economici legati alla realizzazione e gestione del sistema di riutilizzo;
- Le risultanze di tali studi potrebbero essere valutate, a seguito di una prima fase provvisoria di avvio delle attività di bonifica da svolgersi secondo quanto già assentito nella citata C.d.S. decisoria del 27/01/2016, con procedure da definirsi a tal fine nel succitato decreto del MATTM in preparazione.

La presente Deliberazione è sottoposta alla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna per la successiva approvazione di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Roberto Silvano

Il Presidente delegato del Comitato Istituzionale
Paolo Giovanni Maninchedda